

Legge regionale 30 aprile 2003 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

CAPO I

Disposizioni concernenti il settore degli affari istituzionali

Art. 1

(Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo)

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Beni immobili da acquisire al demanio comunale)

1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.

2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell'intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.>>.

2. L'articolo 4 (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione) della legge regionale 38/1996, è abrogato.

3. All'articolo 30 (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale) della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 5 e 7 le parole <<non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile>> sono soppresse;

b) al comma 8, come modificato dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 11/1999, le parole <<non registrati di cui all'articolo 815 del codice civile>> sono soppresse;

c) dopo il comma 8 bis, come inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 13/2002, è inserito il seguente:

<<8 ter.I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.>>;

d) al comma 9 le parole <<Delle cessioni di cui ai commi 8 e 8 bis>> sono sostituite dalle parole <<Delle cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter>>.

4.

(ABROGATO)

(1)

5.

(ABROGATO)

(2)

6. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2002, è sostituito dal seguente:

<<1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera h), L. R. 15/2010

2 Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, lettera h), L. R. 15/2010

Art. 2

(Disposizioni in materia di enti locali)

1.

(ABROGATO)

(1)(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un'indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

4. All'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera k), sono soppresse le parole <<entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali)>>;

b) al comma 8, lettera i), sono soppresse le parole <<entro il rispettivo ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10 della legge regionale 15/2001>>;

c) i commi 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

<<42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell'interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio.

43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un'unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.>>;

d) d) al comma 46, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia.>>.

5. In relazione al disposto di cui al comma 4, lettera c), nella unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: <<Contributo straordinario al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all'attività di contrasto della criminalità nel territorio>>.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 42 e 43, della legge regionale 1/2003, come modificati dal comma 4, lettera c), fanno carico alla unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2002, dopo la parola <<bancari>> sono aggiunte le parole <<e/o assicurativi>>.

8. I consiglieri comunali e provinciali, in caso di violazione del diritto di accesso agli atti delle rispettive amministrazioni, riconosciuto loro dalle norme vigenti, possono fare istanza, in forma scritta, al Comitato di garanzia, per ottenere l'adempimento da parte dell'ente locale interessato. Il Comitato di garanzia, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, accertata la violazione del diritto di accesso, diffida l'ente interessato ad adempiere, fissando un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di ulteriore inadempimento, il Comitato invia un commissario per il compimento degli adempimenti necessari. Dell'avvenuto intervento del Comitato di garanzia è data notizia a cura del Comitato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli oneri del procedimento sono posti a carico dell'ente locale interessato.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 18/2004

2 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 34, lettera b), L. R. 17/2008

3 Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'art. 3, L.R. 13/2002.

Art. 3

(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla legge regionale 33/2002 istitutiva dei Comprensori montani)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comprensorio montano della Carnia un contributo di 200.000 euro per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. che promuove e realizza programmi e iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese.

3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2, il Comprensorio presenta la domanda per la concessione del contributo al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.14.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è modificata in <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>>, con riferimento al capitolo 1016 (1.1.154.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Contributo al Comprensorio montano della Carnia per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. per la promozione e la realizzazione di programmi e di iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2003.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

6. All'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.>>;

b) al comma 5 le parole <<commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole <<commi 1, 2 e 3>>.

7.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

2 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 33/2002.

Art. 4

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2004

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2004

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 22, L. R. 15/2005

4 Parole soppresse al comma 10 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

5 Articolo abrogato da art. 13, comma 9, L. R. 11/2011

Art. 5

(Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di società finanziarie regionali e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 11/1996, in materia di associazioni tra organizzazioni sindacali italiane e di Regioni contermini)

1. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 166 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo) della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9431 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione

nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 64 - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista >>.

2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 167 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo) della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 64 - con la denominazione <<Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva>>.

3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 2890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. All'onere complessivo di 1.270.000 euro per l'anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per

l'anno 2003.

5. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di 570.000 euro, di 300.000 euro e rispettivamente di 400.000 euro finanziate con contrazione di mutuo, disposte per l'anno 2003 dall'articolo 5, comma 113 - tabella D - della legge regionale 1/2003, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 2893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e dall'articolo 7, comma 93 - tabella F - della legge regionale 1/2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 del medesimo stato di previsione con riferimento ai capitoli 9429 e 9433 del documento tecnico allegato ai bilanci citati.

6. Corrispondentemente al disposto di cui al comma 5, è ridotto di 1.270.000 euro per l'anno 2003 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 66 (Contributi pluriennali a enti locali, comunità parrocchiali, soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l'adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile nonché per l'acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. All'onere di 25.000 euro per l'anno 2003 derivante dal comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 8, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificati dall'articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2002, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 18/2000, e di cui all'articolo 8, comma

4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 1218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata mediante sostituzione delle parole <<Conferimento al Fondo speciale istituito presso Friulia SpA>> con le parole <<Conferimento al Fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la cooperazione internazionale - Informest>>.

10. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 del medesimo stato di previsione delle spesa, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 740 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per la gestione e la riscossione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), articoli da 90 a 95, e successive modifiche.

12. L'Amministrazione regionale rinuncia ai crediti, relativi all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui alla legge 342/2000, articoli da 90 a 95, e successive modifiche, maturati sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 90, comma 4, della legge medesima, qualora l'ammontare dovuto non superi complessivamente l'importo fissato in 250 euro.

13. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), è sostituito dal seguente:

<<3. Il limite di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alla Friulia-Lis SpA-Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Locazioni Industriali di Sviluppo.>>.

14. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 5 (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali

italiane e delle Regioni contermini) della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17/1998, è autorizzata la spesa complessiva di 291.000 euro, suddivisa in ragione di 97.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 742 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

15. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

16. In relazione a quanto disposto al comma 14, ai fini dell'assegnazione per l'anno 2003 dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1996, è consentito ai soggetti beneficiari di integrare la documentazione richiesta per l'accesso ai finanziamenti medesimi entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1.

(ABROGATO)

(1)(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

3. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 (Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale) della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le equiparazioni relative al personale proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti:

Ministero dell'economia e delle finanze	C 1 B 3 B 2	Consigliere Segretario Coadiutore
---	-------------------	---

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, il personale proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere alla eventuale rettifica della domanda di inquadramento già presentata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2002.

Note:

1 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi già conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 1 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

2 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

3 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011

Art. 7

(Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole <<quindici mesi>>.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 1, non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 3, trovano applicazione a decorrere dall'1 luglio 2003.

5.

(ABROGATO)

(1)

6.

(ABROGATO)

(2)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 2004.

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

2 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013

CAPO II

Disposizioni concernenti il settore dei servizi sociali

Art. 8

(Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)

1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire, direttamente e

gratuitamente, ai soggetti già sottoposti al "Multitrattamento Di Bella" e aventi titolo ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998 e del decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, i farmaci di cui ai protocolli di riferimento approvati dalla Commissione medica oncologica nazionale, nonché gli ulteriori farmaci ritenuti indispensabili al multitrattamento stesso.

2. Il medico prescrittore dei farmaci ritenuti indispensabili rilascia la relativa prescrizione debitamente motivata, attenendosi altresì a tutte le disposizioni vigenti in tema di impiego dei medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate.

3. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole: <<del Bangladesh>> sono inserite le seguenti: <<e del Pakistan>>.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. All'articolo 9 (Chiusura annuale delle farmacie) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: <<tre>> è sostituita dalla parola: <<due>>;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

<<**2.** Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.>>.

6.

(ABROGATO)

(5)

7.

(ABROGATO)

(1)(6)

8. Gli enti che, già enti pubblici, si sono trasformati in enti di diritto privato successivamente alla concessione di contributi regionali destinati all'esecuzione di opere pubbliche, sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

9. Nel caso di lavori iniziati prima della formale concessione del finanziamento, ma dopo la presentazione dell'istanza di contributo, le strutture regionali concedenti sono autorizzate a confermare i contributi ai beneficiari. La presente norma si applica alle pubbliche amministrazioni nonché a privati, senza fini di lucro, che siano intervenuti su strutture di proprietà pubblica, finalizzate alla gestione di servizi in convenzione con enti pubblici, e comunque per lavori realizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

10.

(ABROGATO)

(3)

11.

(ABROGATO)

(4)

12. In relazione al disposto di cui al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dal comma 10, all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: <<Contributo pluriennale alla Provincia di Trieste per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione, nonché di informazione, di edifici di proprietà della Provincia, dei Comuni della provincia, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1

"Triestina" o di altri enti pubblici da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo dei cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine>>.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dal comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. All'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 51/1993, il comma 2 è abrogato.

15.

(ABROGATO)

(8)(10)

16.

(ABROGATO)

(9)

17. In relazione al disposto di cui ai commi 46 e 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, nell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 4839 è sostituita dalla seguente: <<Contributi a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro per la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale di immobili e l'ampliamento di strutture protette, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di nuclei residenziali e semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile>>.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 46 e 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4839 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di strutture per anziani, disposta dall'Amministrazione regionale.

20. I contributi di cui al comma 19 sono concessi in via prioritaria per la realizzazione di progetti che prevedono la compartecipazione economica tra Comuni, IPAB ed enti privati senza finalità di lucro.

21. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:

- a)** progetto definitivo per l'esecuzione dell'opera completo della concessione edilizia;
- b)** relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

22. I contributi di cui al comma 19 sono concessi ed erogati con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 202.000 euro annui, con l'onere di 606.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4830 (2.1.232.5.08.07) che si istituisce, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni e IPAB per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della

sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2012 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

24. All'onere derivante dal comma 23 si fa fronte mediante riduzione di 202.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, del limite d'impegno decennale di 500.000 euro autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, dall'articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 606.000 euro, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005. La riduzione relativa alle annualità dal 2006 al 2012 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

25.

(ABROGATO)

(2)

26. Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), nonché i livelli qualitativi raggiunti dagli stessi, i contributi di cui all'articolo 20 della medesima legge regionale, da attribuire a ciascun soggetto gestore per l'anno 2003, non possono essere inferiori a quelli concessi nell'esercizio finanziario 2002.

27.

(ABROGATO)

(7)

Note:

- 1 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
- 2 Comma 25 abrogato da art. 3, comma 127, L. R. 1/2005
- 3 Comma 10 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
- 4 Comma 11 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
- 5 Comma 6 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
- 6 Comma 7 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
- 7 Comma 27 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
- 8 Comma 15 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 9 Comma 16 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 10 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPREg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).

Art. 9

(Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), già abrogati per gli effetti del comma

68 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002, rivivono nel testo previgente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli ripristinati dal comma 2 si applicano fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'organismo previsto dal comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002.

4. È fatta salva, a tutti gli effetti, l'attività svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, ai sensi della legge regionale 15/1996 e successive modificazioni.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, lettera r), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Art. 10

(Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), come da ultimo modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 9/1999, dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990 e integrato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23/1993, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 950.000 euro annui, con l'onere di 1.900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6137 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante revoca dei due limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, autorizzati, a decorrere dall'anno 2004, dall'articolo 32, comma 2, lettera a), della legge regionale 3

aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.900.000 euro, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005. La revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.>>.

Art. 11

(Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero)

1. In via transitoria e fino all'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono confermati per l'anno 2003 i progetti d'intervento relativi ai programmi annuali 2000, 2001 e 2002, con riferimento all'articolo 3 della legge regionale 7/2002 medesima.

(1)

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002 è inserito il seguente:

<<4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.>>.

3.

(ABROGATO)

(2)

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2002, le parole: <<venti rappresentanti effettivi e venti supplenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventidue rappresentanti effettivi e ventidue supplenti>>.

5. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati), è sostituito dal seguente:

<<1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.>>.

6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all'estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.

7. L'onere di cui al comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. In relazione al disposto dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge regionale 1/2003, nella denominazione del capitolo 5579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e per i rimpatriati>>.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2004

2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 8, L.R. 7/2002.

CAPO III

Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente

Art. 12

(Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica)

1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

<<v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);>>.

(4)

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

4.

(ABROGATO)

(1)

5. All'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte

Albano), come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante>>.

6. All'articolo 5 della legge regionale 66/1991, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 40/1996 le parole <<fino al venti per cento>> sono sostituite dalle parole <<fino al cinquanta per cento>>;

b) al comma 13 le parole <<del dieci per cento>> sono sostituite dalle parole <<del sette per cento>>.

7. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2005.

8. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 7 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2005.

9. I commi 1 e 2 dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono abrogati.

10. All'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1997 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 5,

comma 80, della legge regionale 4/2001, ai commi 1 e 4, le parole <<31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno 2004>>.

11. All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), il comma 5 bis, come aggiunto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 40/1996, è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine, in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all'età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l'ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all'entità del contributo utilizzato a partire dall'importo meno elevato.>>.

12. All'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), dopo il comma 6 vengono aggiunti i seguenti commi:

<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.

6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della

legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.>>.

13. All'articolo 3 della legge regionale 28/2002, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima.>>.

14. All'articolo 14, comma 10, primo periodo, della legge regionale 28/2002, dopo la parola <<contribuenza>> sono aggiunte le parole <<relativa agli immobili censiti nel catasto terreni>>.

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 17, comma 7, L. R. 15/2004

2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

3 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

4 Comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici)

1. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.>>;

c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;>>;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruendo degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

2. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.>>.

3. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono soppresse le parole <<ordinaria e>>;

b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole <<dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f),>> sono aggiunte le seguenti <<nonché degli enti pubblici economici,>>.

4. All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<**3.** Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.>>;

b) il comma 13 è abrogato.

5. All'articolo 17, comma 3, della legge regionale 14/2002 è soppresso il numero 9).

6. All'articolo 20 della legge regionale 14/2002, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<**2.** Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.>>.

7. All'articolo 21 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<**3.** L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati

almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.>>.

8. L'articolo 24 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Clausole contrattuali)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.

2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.>>.

9. All'articolo 30 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.>>;

c) al comma 6, secondo periodo, le parole <<lettera d)>> sono sostituite dalle parole <<lettera e)>> ed è aggiunto, in fine il seguente periodo <<Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.>>.

10. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 14/2002 sono soppresse le parole <<Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, in materia di appalti e di concessioni,>>.

11. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002, al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<all'articolo 3, comma 1>> sono aggiunte le parole <<e 2>>.

12. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, l'alinella è sostituito dal seguente <<Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:>>.

13. All'articolo 61 della legge regionale 14/2002, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.>>.

14. All'articolo 62, comma 1, primo periodo, della legge regionale 14/2002, sono soppresse le parole <<entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli>>.

15. In via di interpretazione autentica la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30 della legge regionale 14/2002 può essere rilasciata anche da altri soggetti se ammessi dalla normativa statale.

16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.

Art. 14

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1 Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
- 2 Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
- 3 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
- 4 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 11/2015

Art. 15

(Disposizioni modificative in materia di urbanistica)

1.

(ABROGATO)

(3)

2.

(ABROGATO)

(2)

3. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.>>.

4.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 21/2015

3 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 26 bis, L.R. 13/2000.

Art. 16

(Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti)

1.

(ABROGATO)

(2)

2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.

3.

(ABROGATO)

(1)

4. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole <<enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private>> sono sostituite dalle parole <<enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro>>.

5.

(ABROGATO)

(3)

6. In relazione al disposto di cui al comma 5, nell'unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 3671 è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione, la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario>>.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 22/1985, come sostituito dal comma 5, fanno carico alla unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a decorrere dall'1 maggio 2004.

2 Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

3 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007

Art. 17

(Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile)

1. All'articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera b), dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;

b) al comma 7, le parole <<e privati>> sono soppresse; dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l'istruttoria, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.>>;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002.>>;

e) il comma 11 è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), nella unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico alla unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.>>.

Art. 18

(Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attività estrattive)

1. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), le parole <<sino al 31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<sino al 31 dicembre 2004>>.

2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).

(1)

3.

(ABROGATO)

(3)

4.

(ABROGATO)

(4)

5. All'articolo 18, comma 26, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole <<e pernottamento>> sono sostituite dalle parole <<, pernottamento e lavanderia interna>>.

6.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 25/2005

2 Comma 6 abrogato da art. 39, comma 1, lettera o), L. R. 12/2016

3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017

4 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017

Art. 19

(Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")(1)

1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e

3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.

2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, e inseriti nell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche".

3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.

4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.

5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.

6. Le Amministrazioni comunali devono predisporre l'aumento tariffario di cui al comma 1, con atto anche successivo al termine di approvazione del bilancio.

(2)

7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 33, L. R. 1/2004

2 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 11/2004

CAPO IV

Disposizioni concernenti il settore delle attività economico-produttive

Art. 20

(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia)

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984), le lettere d) ed e) sono abrogate.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 79/1981, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona ovvero l'impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.>>.
3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 70/1983, le parole <<situate nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, della legge stessa>> sono sostituite dalle parole <<situate nel territorio regionale>>.
4. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 70/1983, le parole <<di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono>> sono sostituite dalle parole <<di cui all'articolo 1,>> e le parole <<- ancorché provenienti dalla dotazione del fondo ->> sono soppresse.
5. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, dopo le parole <<I prestiti e i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti>> sono inserite le parole <<, qualora ne ricorrano i presupposti,>>.

6. L'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 (Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell'agricoltura), è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

1. Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l'incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all'Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell'attività degli Istituti della Facoltà di agraria, agli Istituti tecnici agrari, agli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e agli enti e istituzioni pubbliche che svolgono attività agricole e conducono aziende agricole come definite dal regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni, alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole), aventi sede e operanti nella regione, e condotte direttamente e/o a mezzo di società e fondazioni a tale scopo costituite, nonché all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

2. Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d'intervento con l'osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti di cui al comma 1.>>.

7.

(ABROGATO)

(8)

8. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente:

<<4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere aiuti

per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto potrà raggiungere:

a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.>>.

9.

(ABROGATO)

(10)

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, nella unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole <<Contributi ai Comitati di gestione degli Enti locali>> sono sostituite con le parole:<<Contributi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali>>.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, fanno carico alla unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci

medesimi.

12. Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola o dei professionisti delegati dai beneficiari>> sono sostituite dalle parole <<e i soggetti a ciò abilitati>>.

13.

(ABROGATO)

(1)

14.

(ABROGATO)

(2)

15.

(ABROGATO)

(9)

16. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 (Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b), è sostituito dal seguente:

<<2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.>>.

17. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e dall'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 70/1983, è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 n. C(2000) 2902 DEF (recante l'approvazione del Piano di sviluppo rurale) e successive modifiche, dall'articolo 7, comma 90, lettera a), della legge regionale 1/2003, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.61.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 164.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

22. All'onere complessivo di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 si fa fronte con l'entrata di cui al comma 23.

23. In relazione all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle

funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), ai fini dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative ad essa conferite con l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 143/1997, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto lo stanziamento di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Rimborso dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143>>.

24.

(ABROGATO)

(3)

25.

(ABROGATO)

(4)

26.

(ABROGATO)

(5)

27.

(ABROGATO)

(6)

28. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Funzioni sanzionatorie dirette)

1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.>>.

29. È sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche per la vigilanza e le operazioni di monitoraggio delle acque, nonché per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto o alle attività di acquacoltura.

30. Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, l'accesso dei pescatori alle sponde dei canali e dei corsi d'acqua consortili avviene utilizzando anche la servitù di banchina costituita ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 (Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica), e dell'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzioni degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).

31.

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Comma 13 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004

2 Comma 14 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004

3 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005

- 4 Comma 25 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
- 5 Comma 26 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
- 6 Comma 27 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
- 7 Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
- 8 Comma 7 abrogato da art. 22, comma 1, lettera i), L. R. 6/2010
- 9 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 10 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 21

(Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, non ancora iscritti all'AIA, possono beneficiare degli incentivi in materia di politica attiva del lavoro concessi dalle Province anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'AIA, a condizione che la domanda di contributo venga presentata successivamente alla richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente rispetto all'erogazione del contributo.

3.

(ABROGATO)

(2)

4.

(ABROGATO)

(3)

5.

(ABROGATO)

(4)

6.

(ABROGATO)

(5)

7.

(ABROGATO)

(6)

8.

(ABROGATO)

(7)

9.

(ABROGATO)

(8)

10.

(ABROGATO)

(9)

11.

(ABROGATO)

(10)

12.

(ABROGATO)

(11)

13.

(ABROGATO)

(12)

14.

(ABROGATO)

(13)

15.

(ABROGATO)

(14)

16. Dopo il comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.>>.

17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002, è aggiunta la seguente:

<<c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli

esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.>>.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

2 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio possono essere utilizzate secondo le modalità di cui all'art. 79, comma 11 della L.R. 18/2005.

3 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

4 Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

5 Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

6 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

7 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

8 Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

9 Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

10 Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

11 Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

12 Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

13 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

14 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 22

*(Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell'Ente
Zona Industriale di Trieste)*

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Nel settore industriale le agevolazioni concesse dalla Direzione regionale dell'industria vengono riconosciute, su specifica istanza, previa valutazione da parte della Direzione stessa, a favore dell'impresa che ha acquistato dal beneficiario lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata. La documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell'iniziativa può comprendere spese sostenute sia dal beneficiario originario che dall'impresa istante.

3. Nell'ipotesi di contributi in conto capitale già erogati, per il cui mantenimento è previsto il rispetto del vincolo di destinazione industriale dei beni contribuiti, l'impresa beneficiaria, che cede lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata a un'impresa che prosegue l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria affinché il vincolo di destinazione industriale venga trasferito all'acquirente, che sottoscrive l'istanza stessa per accettazione, previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta.

4. Nell'ipotesi di finanziamenti agevolati o di contributi in conto interessi, l'impresa che intende acquisire lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa contributiva, al fine di proseguire l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo esistente subentrando nel mutuo. Previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta, la Direzione regionale dell'industria trasferisce il beneficio in capo all'impresa acquirente con il relativo vincolo di destinazione industriale che insiste sui beni contribuiti.

5. L'impresa acquirente che non rispetta per il tempo residuale il vincolo di destinazione industriale è tenuta, nell'ipotesi di contributi in conto capitale, alla restituzione del contributo erogato all'originario beneficiario, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente a decorrere dal momento della sua erogazione; in tutti gli altri casi si applicano le disposizioni che disciplinano i singoli interventi agevolativi.

6. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), è sostituito dal seguente:

<<1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di

interesse regionale, come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato A).>>.

7. L'articolo 11 della legge regionale 25/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà)

1. L'efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione.

2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all'EZIT che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l'approvazione si intende accordata.>>.

8. L'allegato A della legge regionale 25/2002 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.

Art. 23

(Disposizioni in materia di commercio e turismo)

1.

(ABROGATO)

(4)

2.

(ABROGATO)

(5)

3.

(ABROGATO)

(6)

4.

(ABROGATO)

(1)

5.

(ABROGATO)

(7)

6.

(ABROGATO)

(2)

7.

(ABROGATO)

(8)

8. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogato articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2002, anche nelle ipotesi in cui il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, adottato con

deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche), sia stato successivamente modificato o riadottato anche con modifiche dallo stesso Comune. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già conclusi negativamente per non applicabilità della deroga di cui all'articolo 114 della legge regionale 13/1998.

9.

(ABROGATO)

(10)

10. I progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 114, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere completati entro il 31 dicembre 2003. A tal fine i beneficiari devono presentare istanza motivata di proroga alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

11. Le strutture ricettive esistenti al 31 dicembre 2002 per le quali le procedure di riclassificazione erano in corso di completamento o che per problemi di carattere urbanistico non hanno potuto essere classificate sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), possono mantenere la precedente classificazione sino al 31 dicembre 2003.

12.

(ABROGATO)

(9)

13.

(ABROGATO)

(11)

14.

(ABROGATO)

(12)

15. L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)

1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera.

2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;

c) mq. 4 per l'angolo cottura;

d) mq. 6 per il soggiorno;

e) mq. 3 per il bagno disimpegno.

3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;

c) mq. 10 per il soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 3 per ogni posto letto in più oltre a quattro;

d) mq. 4 in aggiunta ai 10 mq. di cui alla lettera c) per ogni posto letto eventualmente inserito nel soggiorno, fino a un massimo consentito di due;

e) mq. 3 per il bagno disimpegno.>>.

16. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 44/1985, come sostituito dal comma 15, è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis

(Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)

1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 31 gennaio 2003 è consentito aggiungere esclusivamente, a richiesta documentata del cliente, un posto letto temporaneo, in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.

2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.>>.

17.

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 18/2003
- 2 Comma 6 abrogato da art. 33, comma 6, L. R. 18/2003
- 3 Comma 17 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 18/2003
- 4 Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
- 5 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
- 6 Comma 3 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
- 7 Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
- 8 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
- 9 Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera vv), L. R. 10/2012
- 10 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.52, c. 3 quater, L.R. 18/1996.
- 11 Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
- 12 Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

CAPO V

Disposizione finale

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.